



Medaglia d'oro al merito civile

COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine
Piazza Municipio, n° 1 - 33010



C.F. 82000610301 P.I. 00550200307
Tel. 0432 985266 Fax 0432985404

Codice univoco fatturazione elettronica: **UFMFWZ**
Sito web: www.comunedivenzone.it

E-mail: comune.venzone@comunedivenzone.it
PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2019
N. 47 del Reg. Delibere

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS.
19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE
POSSEDUTE AL 31/12/2018.-

L'anno 2019 , il giorno 31 del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella Sala Giunta si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pascolo Amedeo	Sindaco	Presente
Di Bernardo Stefano	Vice Sindaco	Presente
Bellina Marialisa	Assessore	Presente
Gollino Martina	Componente del Consiglio	Presente
Tolazzi Sara	Componente del Consiglio	Presente
Martinoia David	Componente del Consiglio	Presente
Madrassi Lorenzo	Componente del Consiglio	Assente
Madrassi Mauro	Componente del Consiglio	Presente
Moretti Karin	Componente del Consiglio	Presente
Cracogna Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
Valent Mauro	Componente del Consiglio	Assente
Madrassi Corinna	Componente del Consiglio	Presente
De Joannon Gianni	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario Vazzaz dott. Alfredo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pascolo Amedeo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2018.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Decr. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, modificato ed integrato con Decr. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ha previsto (art. 4, comma 1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni, nei limiti di quanto stabilito al comma 1, possano acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decr. Lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decr. Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decr. Lgs. N. 50 del 2016;

- il medesimo articolo (art. 4, commi 3 e seguenti), individua ulteriori attività che, anche in deroga al comma 1, possono essere svolte dalle società a partecipazione pubblica, tra le quali la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le attività del Gruppo di Azione Locale, la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane e la produzione di energia da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che l'art. 20 del T.U.S.P. prevede che le Amministrazioni Pubbliche procedano annualmente, entro il 31 dicembre, all'analisi dell'assetto complessivo delle società da esse partecipate ed all'adozione di piani di razionalizzazione per quelle società per le quali si verifichi una delle condizioni elencate al comma 2, e precisamente:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

DATO ATTO che:

- la ricognizione è atto obbligatorio la cui mancata adozione comporta l'applicazione di sanzioni da un minimo di 5.000,00 ad un massimo di 500.000,00 euro, salvo il maggior danno eventualmente riscontrato in sede di giudizio amministrativo contabile, nonché l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;
- il provvedimento di ricognizione dovrà essere successivamente comunicato al MEF ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che:

- il Decr. Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 2, lett. i); non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 e succ. mod. ed int., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del Decr. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti assegnati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del Decr. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (comma 3-bis);

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24 del T.U.S.P., con Deliberazione consiliare n. 25 del 28.09.2017, il Comune ha approvato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 23/09/2016, tenuto conto delle Linee di indirizzo della Corte dei Conti (Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19/07/2017);

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 33 del 17.12.2018 con la quale è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune, alla data del 31.12.2017;

ATTESA la necessità di procedere alla revisione annuale ordinaria di cui all'art. 20 del T.U.S.P., entro il 31.12.2019 con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune alla data del 31.12.2018;

VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo comunale al n. 7515 e trasmessa via PEC in data 12.11.2019 dal CAFC SpA di Udine riguardante la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs 175/2016;

DATO che, con la nota sopracitata la Società CAFC specifica che alla data del 31.12.2018 deteneva le seguenti ulteriori partecipazioni:

- Friulab S.r.l. con quota pari a 81,40% del capitale sociale, corrispondente ad un valore nominale di Euro 81.400,00
- Banca di Cividale S c.p.a. con quota pari a 0,0049% del capitale sociale, corrispondente ad un valore nominale di Euro 2.514,00 per la quale il Consiglio di Amministrazione ha già deliberato la dismissione in data 22.09.2017

VISTE le Linee Guida per la revisione delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2018, diramate dal MEF (Dipartimento del Tesoro) - Corte dei Conti;

PRECISATO che le suddette Linee Guida estendono a tutte le pubbliche amministrazioni indifferentemente gli oneri di revisione delle partecipazioni sia dirette che indirette;

VISTO l'esito della ricognizione delle partecipazioni societarie di questo Comune alla data del 31.12.2018, come risultante nell' allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VALUTATE, pertanto, le attività oggetto delle Società partecipate dall'Ente, e le loro modalità di svolgimento con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della Comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 08 del 13.02.2019 esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 142 del. 05.05.2009" come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

UDITO l'intervento del Sindaco che espone l'argomento in esame;

DICHIARATA aperta la discussione :

Cracogna Lorenzo chiede chiarimenti in merito alla partecipazione in Open Leader

Sindaco: si è parlato più volte, il Vicesindaco nel proprio intervento ricorda ne tiene monitorata l'attività in quanto questo territorio non ha avuto finanziamenti significativi;

De Joannon Gianni da lettura dell'allegato

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. //, astenuti n. // resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

DI dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Decr. Lgs. n. 175/2016 e succ. mod. ed int., della ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Venzone, alla data del 31.12.2018, come da elenco allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e di approvare le scelte di razionalizzazione/non razionalizzazione in essa contenute;

DI incaricare i competenti Uffici Comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

DI trasmettere la presente deliberazione alle Società partecipate dal Comune;

DI disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, attraverso lo specifico applicativo "Partecipazioni";

DI pubblicare la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

DI disporre altresì che la presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

Con voti favorevoli unanimi si dichiara l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 lett. a della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Venzone, 24 dicembre 2019



Il Responsabile
ANNE LISE BELLINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Venzone, 24 dicembre 2019



Il Responsabile
ANNE LISE BELLINA

Letto, confermato e sottoscritto,



Il Presidente
Pascolo Amedeo



Il Segretario
Vazzaz dott. Alfredo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 03/01/2020 al 17/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Venzone, li 03/01/2020



Il Responsabile della Pubblicazione
Patrizia Franzil

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/12/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li 31/12/2019



Il Responsabile dell'esecutività
Patrizia Franzil